

N. Rg. 25-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 25-1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento familiare ex artt. 66 e 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

BELLAROSA SERGIO, nato [REDACTED] (C.F. BLLSRG55H08A944F)

SBORO GIULIANA, nata [REDACTED] (C.F. SBRGLN62P70A944C)

- ricorrenti

Con atto depositato in data 22.01.2025 Bellarosa Sergio e Sboro Giuliana, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

Per quanto riguarda Bellarosa Sergio:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 55%;

Per quanto riguarda Sboro Giuliana:

- pagamento integrale della prededuzione;



- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 3,9 %;

In particolare, Bellarosa ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 60.000,00 derivante dal versamento della quota della pensione pari ad euro 1.000,00 per 12 mensilità per i 60 mesi di durata del piano, mentre Sboro ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma complessiva di euro 4.000,00 derivante dalla finanza esterna messa a disposizione [REDACTED] subordinatamente all'omologa del piano tramite versamenti annuali di euro 1.000,00 per 48 mesi di durata del piano.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott.ssa Sabrina Romano, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarre le obbligazioni, nonché della loro attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto del 9.04.2025, depositato in Cancelleria in data 10.04.2025, il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari nel patrimonio dei ricorrenti e la sospensione delle trattenute sulla pensione - con l'obbligo di accantonamento delle somme da parte dell'INPS - e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 5.06.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute dal Comune di Bologna e da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

In merito alle osservazioni pervenute dal Comune di Bologna si evidenzia che in data 23.04.2025 lo stesso abbia comunicato che il credito vantato nei confronti di Bellarosa sia pari ad euro 1.394,26 di cui euro 1.060,24 in via privilegiata ed euro 334,02 in via chirografaria (cfr.



pagina 2 della relazione dell'OCC successiva alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori- allegato 2).

Quanto alle osservazioni pervenute da parte Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento a Sboro, la stessa ha richiesto di includere nella proposta anche la cartella n. 02020240029890585000, notificata in data 5.02.2025, per un importo pari ad euro 36,93 per mancati pagamenti della tassa automobilistica di cui euro 24,15 in via privilegiata ed Euro 12,78 in via chirografaria (cfr. pagina 2 della relazione dell'OCC successiva alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori- allegato), mentre con riferimento a Bellarosa ha aggiornato i carichi riferiti al ricorrente, facendo presente che è in corso una definizione agevolata istanza prot W-2023051406731805 del 14.05.2023 con pagamenti in corrente.

L'OCC, sulla base di tali osservazioni e con parere favorevole di entrambi i difensori dei ricorrenti, ha aggiornato il passivo di Bellarosa quantificato in euro 104.052,29 (anziché la somma di euro 103.355,80 indicata nella relazione) e quello di Sboro quantificandolo in euro 49.620,16 (e non 49.583,68), modificando il Piano proposto solo con riguardo alle somme corrisposte dai ricorrenti, ma lasciando tendenzialmente invariata la percentuale di soddisfazione dei creditori.

Considerata l'esiguità della variazione, i ricorrenti hanno previsto un aumento degli importi da corrispondere ai creditori, mantenendo sostanzialmente invariata la percentuale di soddisfazione dei creditori: aumento della soddisfazione dei soli creditori chirografari al 55,04% anziché 55% per quanto riguarda Bellarosa e con previsione di soddisfazione dei creditori privilegiati di Sboro nella misura del 3,65% (anziché 3,9%). Bellarosa intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 60.610,80 derivante dal versamento della quota della pensione pari ad euro 1.010,80 per 12 mensilità per i 60 mesi di durata del piano, mentre Sboro ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma complessiva di euro 4.025,49 derivante dalla finanza esterna messa a disposizione dalla tramite versamenti annuali di euro 1.006,37 per 48 mesi di durata del Piano.

Stante l'aumento dell'attivo alla luce delle precisazioni dei suesposti creditori al fine di consentire un eguale soddisfazione degli stessi, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti considerati consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività



imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex art. 69, I comma, CCI*, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va infine rilevato che l'OCC nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (*cf.* Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, i debitori dovranno accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione *ex art. 68, II comma, CCI* – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 sulla quale il giudice delegato potrà provvedere in coincidenza con i pagamenti in favore dei creditori ai



sensi dell'art. 71, IV comma, CCI, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.

Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, i debitori e l'OCC potranno concordare che l'esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest'ultimo mediante la provvista tempo per tempo messa a disposizione dai debitori su un conto dedicato. Le somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione della cessione volontaria del quinto della pensione di Bellarosa nei confronti di Cofidis S.p.A. potranno essere direttamente versate, all'omologazione definitiva, su tale conto corrente dedicato, riducendo in tal modo i tempi di adempimento del piano.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex* art. 70, VII comma, CCI, con svincolo in favore del debitore Bellarosa (che potrà destinarle per la realizzazione del piano) delle somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione di cui sopra.

Al seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della cessione volontaria della pensione in favore di Cofidis S.p.A., in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito *web* del Tribunale *ex* art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **BELLAROSA SERGIO**, nato [REDACTED] (C.F. BLLSRG55H08A944F) e **SBORO GIULIANA**, [REDACTED] (C.F. SBRGLN62P70A944C), entrambi residenti [REDACTED]
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano così come integrato;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con i debitori, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentiti i



debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura;
6. dispone che, alla definitività dell'omologazione, le somme eventualmente accantonate in forza della sospensione - con decreto di questo Giudice del 9.04.2025 – della cessione del quinto della pensione di Bellarosa Sergio in favore di Cofidis S.p.A. siano svincolate in favore del debitore e destinate - su suo assenso - all'esecuzione del piano.

Bologna, 7 luglio 2025

LA GIUDICE

Antonella Rimondini

